



STATUTO

Art. 1 Generalità.

E' istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni e come emanazione della stessa, dell'Ordine degli Avvocati di Terni, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Terni e Orvieto, dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni, dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni, una Camera Arbitrale con i seguenti compiti:

- diffondere l'idea e l'uso dell'arbitrato, studiare i problemi pratici, tecnici e teorici dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale;
- organizzare un servizio di:
 - a) arbitrato rituale per il quale le parti incaricano la Camera Arbitrale di risolvere una o più questioni con i poteri ed obblighi della funzione giurisdizionale ordinaria ai sensi degli articoli da 806 a 831 c.p.c. per l'arbitrato nazionale;
 - b) arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti valore negoziale;
 - c) arbitraggi, aventi per oggetto la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi contrattuali incerti o ignoti o comunque non determinati;
 - d) perizie contrattuali quali semplici accertamenti di natura tecnica;
- prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi fini onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato commerciale come metodo di risoluzione nelle controversie;
- fare quanto reputa opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli.

Art. 2 Organi della Camera Arbitrale.

Sono organi della Camera Arbitrale:

- Il Presidente
- Il Consiglio Arbitrale
- Il Segretario

Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di commercio di Terni. Ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituzione, vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Arbitrale. Egli può delegare le funzioni a un membro della Giunta camerale.

Art. 3 Composizione del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale è composto dal Presidente e da 4 membri nelle persone dei Presidenti degli Ordini di cui la Camera Arbitrale è composta.

I membri del Consiglio possono delegare la funzione ad un componente del rispettivo Consiglio o Collegio.

La qualità di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con quella di Arbitro.

Il Consiglio Arbitrale può delegare le funzioni descritte all'art. 5, lettere h, l ed m, ad un suo membro.

Art. 4 Convocazione Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale è convocato d'iniziativa del suo Presidente o, in caso di impedimento, dal suo membro più anziano; esso deve, inoltre, essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione alla segreteria di richiesta scritta firmata da uno dei membri.

Art. 5 Poteri del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale dispone di tutti i poteri e di tutte le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e pertanto:

- a) predisporre le clausole compromissorie-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici o commerciali;
- b) delibera le modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- c) delibera le convenzioni da stipulare con altri enti o istituzioni in materia arbitrale;
- d) predisporre l'elenco degli Arbitri, degli Arbitratori e dei Periti;
- e) nomina gli Arbitri, Arbitratori ed esperti. Provvede alla loro sostituzione;
- f) delibera su ogni altra questione o attività demandata alla Camera Arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri organi;
- g) provvede alla interpretazione delle clausole arbitrali compromissorie inserite nei contratti o degli atti di compromesso sottoposti alla segreteria dagli operatori economici o dagli utenti della Camera Arbitrale;
- h) concede ai Collegi Arbitrali ed agli Arbitri Unici la proroga per il deposito del lodo;
- i) approva ed aggiorna le tariffe della Camera Arbitrale;
- l) delibera sulle spese del giudizio nel caso di transazione, arbitraggio, perizia contrattuale sulla base delle tabelle allegate al Regolamento;
- m) delibera l'improcedibilità della domanda di arbitrato in mancanza del versamento delle spese di segreteria, trascorsi quindici giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 6

Delibere del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale delibera con la presenza di almeno quattro membri, compreso tra essi il Presidente o chi ne fa le veci.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità nel risultato delle votazioni prevale il voto del Presidente.

Art. 7

Segretario della Camera Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale nomina un dipendente della Camera di Commercio, su designazione del Segretario Generale, per l'espletamento dell'incarico di Segretario della Camera Arbitrale.

Art. 8

Funzioni del Segretario della Camera Arbitrale.

Il Segretario attua le decisioni del Consiglio Arbitrale, redige i verbali delle sedute, è responsabile nei confronti della Camera Arbitrale del funzionamento della segreteria, svolge tutte le attività attribuitegli dal Regolamento, sovrintende al lavoro del personale addetto alla Camera Arbitrale, custodisce l'archivio della Camera Arbitrale, rilascia le copie conformi dei documenti, tiene ed aggiorna, secondo quanto stabilito dal Consiglio Arbitrale, gli elenchi degli Arbitri, degli Arbitratori e dei Periti.

Art. 9

Formazione elenco Arbitri e procedimento del giudizio arbitrale.

La formazione dell'elenco degli Arbitri, Arbitratori e Periti nonché i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizia contrattuale sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente Statuto, di cui fa parte integrante.

Art. 10

Mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

La Camera di commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale.

Art. 11

Modifiche dello Statuto e del Regolamento.

Il presente Statuto può essere modificato con la maggioranza dei quattro quinti del Consiglio Arbitrale.

Ogni modifica è immediatamente esecutiva salvo diverso termine stabilito dal Consiglio medesimo. In ogni caso le modifiche dello Statuto non potranno influire sullo svolgimento delle procedure arbitrali in corso. Il Regolamento può essere modificato con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio Arbitrale senza necessità di rogito notarile.